

COMUNE DI ARCOLE

STATUTO

(approvato con deliberazione del Consiglio comunale 11 ottobre 1991, n. 66, 31 marzo 1992, n. 24 e 30 giugno 1992, n. 48 e modificato con atto di Consiglio Comunale n. 23 del 22.04.1994 e n. 27 del 05.05.1994)

Titolo 1

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Oggetto dello statuto

1. Il presente Statuto detta disposizioni fondamentali per l'organizzazione del Comune di Arcole in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali.

2. principi fondamentali dettati dal presente Statuto e dalla Legge vengono attuati con appositi regolamenti. Entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto dovranno essere proposti al Consiglio Comunale - termine ordinatorio-.

Art. 2

Finalità e obiettivi dell'azione comunale

1. Il Comune di Arcole svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi nazionali e regionali, nonché quelle che ritenga di interesse della propria comunità, al fine di valorizzare la persona. secondo i principi della solidarietà sociale dettati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.

2. Ispira la sua azione ai principi di efficienza economicità, trasparenza, partecipazione e responsabilità.

3. Riconosce e garantisce il ruolo fondamentale della famiglia e la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si realizza la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo dell'associazionismo.

4. Riconosce e valorizza la funzione e il ruolo delle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali.

5. Concorre con iniziative adeguate alla promozione ed alla diffusione della cultura della pace, come diritto fondamentale degli uomini e dei popoli, della cooperazione internazionale, alla promozione dei diritti umani e delle libertà democratiche.

6. Si propone in particolare di:

- salvaguardare l'ambiente, come bene collettivo, per un suo migliore utilizzo a tutela della salute;
- recuperare e valorizzare il patrimonio storico che testimonia lo sviluppo sociale e culturale della comunità locale;
- creare condizioni che assicurano occasioni di lavoro favorendo la nascita e lo sviluppo di imprese, sostenendole nei momenti di crisi;
- affermare nel concreto la necessità di uno sviluppo territoriale ed urbanistico che abbia riguardo alla vita delle persone con la dovuta attenzione alla tutela della salute nell'ambiente del lavoro;

- promuovere iniziative per la valorizzazione del territorio agricolo e per la salvaguardia della sua specifica vocazione;
- consolidare e valorizzare la sensibilità e la solidarietà della comunità Arcolese nei confronti soprattutto di soggetti rientranti nell'area del disagio sociale;
- favorire la ricerca e la determinazione di una comunanza di intenti, in campo politico amministrativo, tra i Comuni dell'Est veronese omogenei per cultura, storia e tradizioni, al fine di conseguire obiettivi adeguati nel campo dei servizi e nella soddisfazione dei bisogni primari della salute, dell'ostruzione e del lavoro.

Art. 3

Collaborazione

1. Il Comune prima di assumere e di disciplinare l'esercizio di funzioni o di servizi pubblici, valuta l'opportunità di esercitarli nelle forme di associazione e cooperazione previste dalla Legge, tenendo conto dell'omogeneità dell'area territoriale interessata, delle eventuali tradizioni di collaborazione precedenti e delle economie di gestione conseguibili.
2. Il Comune a tale scopo promuove forme di consultazione con i Comuni contermini e dell'Est veronese.

Art. 4

Stemma e gonfalone

1. Lo stemma del Comune è: "d'azzurro, all'obelisco di pietra al naturale, caricato della lettera N,, coronata e sormontata da una stella d'oro, cimato da un'aquila sorante di rosso posta sopra una palla; l'obelisco poggiato su di un piedistallo gradinato di quattro è fregiato da un trofeo, il tutto circondato da cinque pilastri legati con catene ed accostati da due salici, il tutto al naturale".
2. Il gonfalone del Comune è costituito da pertica in legno e da pannello di seta fondo azzurro riportante le raffigurazioni dello stemma, come da Regio decreto del 31/081/1934.
3. L'uso dei simboli comunali è disciplinato dal regolamento.

Titolo II

IL TERRITORIO DEL COMUNE

Art. 5

Sede comunale

1. La sede del Comune è sita in Piazza Marconi, 1.
2. Gli Uffici Comunali sono situati in Piazza Marconi, 1, ma potranno trovare collocazione anche in altri edifici siti nel territorio comunale.

3. Gli organi del Comune, in particolari circostanze, possono essere convocati anche in sedi diverse dal Capoluogo, su conforme parere della Giunta.

Art 6

Territorio

1. Il territorio Comunale si articola nel Capoluogo e nelle frazioni di: Gazzolo e Volpino.

2. Alla popolazione del Capoluogo e delle frazioni sono assicurate forme di partecipazione alle scelte del Comune nei modi stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento.

Titolo III

ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

Art. 7

Gli organi del Comune

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

2. Il Consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

3. La Giunta è organo di gestione amministrativa.

4. Il Sindaco è il legale rappresentante dell'Ente. E' il Capo dell'Amministrazione Comunale e Ufficiale del Governo.

Capo I

IL Consiglio Comunale

Sezione I

I Consiglieri Comunali

Art. 8

Diritti e poteri dei Consiglieri

1. Ineriscono al mandato di ciascun Consigliere:

a) il diritto d'informazione e d'iniziativa in merito ad ogni questione sottoposta alle deliberazioni del Consiglio;

b) la presentazione d'interrogazioni, interpellanze e mozioni e le eventuali altre forme di intervento stabilite dal regolamento;

c) il diritto di ottenere da tutti gli organi ed uffici comunali, istituzioni, enti, aziende e strutture dipendenti dal Comune le informazioni od i documenti necessari per espletare il proprio mandato.

2. Per l'esercizio dei loro diritti e poteri i Consiglieri Comunali possono chiedere l'ausilio tecnico del Segretario Comunale.

3. Il Sindaco può incaricare singoli Consiglieri di seguire particolari settori per competenze specifiche.

4. Il regolamento disciplinerà le forme e i modi per l'esercizio dei diritti e dei poteri dei Consiglieri.

Art. 9

Doveri dei Consiglieri comunali

1. Ciascun Consigliere Comunale ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere il benessere dell'intera comunità locale.

2. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle commissioni delle quali siano membri.

3. I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio sono dichiarati decaduti, secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 10

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si riuniscono in gruppi, anche misti, formati di almeno tre componenti, ed eleggono il loro capogruppo.

2. Ciascun gruppo può anche essere formato da uno o due Consiglieri, se unici eletti in lista che ha partecipato alla consultazione elettorale.

1. Le modalità di formazione e di funzionamento dei gruppi sono stabiliti dal regolamento.

Art. 11

Dimissioni dei Consiglieri

1. Le dimissioni del Consigliere Comunale devono essere presentate per iscritto al Sindaco.

2. Le dimissioni vengono discusse al termine della prima seduta del Consiglio successiva alla presentazione e, se accettate, producono effetto immediato; se vengono respinte, il Consigliere può confermare le dimissioni presentate, con effetto dal momento della intervenuta conferma.

Sezione II

Disciplina del Consiglio Comunale

Art. 12

Lavori del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.
2. Sono da considerare ordinarie le sole sedute che comprendono all'ordine del giorno il conto consuntivo, il bilancio preventivo e l'assestamento di bilancio.
3. Il regolamento disciplina l'esercizio del diritto di iniziativa di cui al 6° comma dell'art. 31 della Legge 8-6-1990 n. 142 e stabilisce le modalità di esame delle interrogazioni, interpellanze e mozioni presentate dai Consiglieri.
4. Il Consiglio deve essere riunito entro 20 giorni dalla data di presentazione della richiesta sottoscritta almeno da un quinto dei consiglieri assegnati.
5. Almeno una volta all'anno il Consiglio deve essere convocato per esercitare il controllo sullo stato di attuazione dei programmi e sulla gestione risultanti dalla relazione della Giunta.
6. I verbali di deliberazione del Consiglio sono sottoscritti dal Sindaco o da chi presiede l'adunanza e dal Segretario Comunale e vengono approvati in una seduta successiva.

Art. 13

Convocazione del Consiglio Comunale

1. La convocazione del Consiglio Comunale è di competenza del Sindaco.
2. L'avviso scritto di convocazione, contenente l'ordine del giorno deve essere consegnato al domicilio di ogni consigliere a cura di un messo comunale, che dichiara per iscritto l'avvenuta consegna.
3. L'avviso di convocazione deve essere consegnato nei seguenti termini:
 - a) almeno 6 (sei) giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessione ordinaria;
 - b) almeno 4 (quattro) giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessione straordinaria;
 - c) almeno 24 ore prima dell'adunanza per i casi d'urgenza motivata.
4. Nel caso di cui alla lettera c) del comma precedente, qualora la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

Art. 14

Ordine del giorno della seduta

1. L'avviso di convocazione del Consiglio Comunale deve essere affisso all'albo pretorio insieme all'ordine del giorno nei termini di consegna ai Consiglieri. Allo stesso sarà data la massima diffusione nel territorio comunale.

2. L'ordine del giorno viene redatto dal Sindaco, sentita la Giunta Comunale.

3. Il Consiglio non può discutere e deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno.

Art. 15

Pubblicità delle sedute e durata degli interventi

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.

2. Il regolamento può stabilire in quali casi il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

3. Il regolamento può stabilire limiti alla durata degli interventi dei Consiglieri.

Art. 16

Voto palese e segreto

1. Il Consiglio Comunale vota in modo palese.

2. Il regolamento stabilirà i casi nei quali le votazioni saranno effettuate a scrutinio segreto.

Art. 17

Maggioranza richiesta per la validità delle sedute

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono validamente costituite quando è presente almeno la metà dei consiglieri assegnati salvo diverse disposizioni di legge.

2. Quando la seduta di prima convocazione sia andata deserta non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, l'adunanza di seconda convocazione sarà indetta con nuovo avviso. Tale adunanza avrà luogo in altro giorno e comunque non oltre il decimo dalla data della seduta di prima convocazione, per trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno di prima convocazione e sarà valida purchè intervengano almeno quattro Consiglieri.

Art. 18

Maggioranza richiesta per l'approvazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei votanti, salvo che siano richieste maggioranze diverse, e tenuto conto delle disposizioni sugli astenuti.

Art. 19

Schede bianche e schede nulle

1. Il Consigliere che dichiara di astenersi dal voto è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.
2. Parimenti è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta il Consigliere presente che non partecipi alla votazione o, in caso di votazione segreta non depositi la scheda nell'urna.
3. Il Consigliere che non voglia essere computato tra i presenti ai fini della validità della seduta deve essere assente dall'aula al momento della votazione.
4. Nel caso di votazione segreta, le schede bianche e nulle vanno computate nel numero dei votanti, ai fini di determinare la maggioranza.
5. In ogni caso per determinare la maggioranza dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

Art. 20

Consigliere anziano

1. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale di voti alle elezioni degli organi dell'Amministrazione Comunale con esclusione del Sindaco, proclamati consiglieri.
2. Qualora il consigliere anziano si assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che nella graduatoria di anzianità, occupa il posto immediatamente successivo.

Art. 21

Disposizione generale sulle commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale si avvale di commissioni permanenti e temporanee costituite nel proprio seno e da esso nominate con criterio proporzionale.
2. Le commissioni consiliari permanenti vengono istituite materie determinate, con compiti che saranno stabiliti dal regolamento.
3. Le commissioni temporanee sono istituite per affari particolari, con la prescrizione di un termine entro il quale dovrà essere portato a compimento l'incarico con la presentazione di una relazione al Consiglio.
4. Le commissioni temporanee sono sciolte in via automatica una volta scaduto il termine, salvo che il Consiglio deliberi di prorogarlo, o se già scaduto, di rinnovare l'incarico.
5. Gli organi ed uffici del Comune, degli enti, istituzioni, aziende e strutture da esso dipendenti sono tenuti a fornire le informazioni necessarie per soddisfare, la richiesta delle commissioni consiliari, ad esibire loro gli atti ed i documenti in possesso del Comune, rilasciandone copia, se richiesta, salvo i casi nei quali la legge ne vieti la divulgazione.
6. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

7. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

8. I componenti delle commissioni che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive del rispettivo consesso, decadono dalla carica.

Art. 22

Commissioni comunali

1 Il Consiglio Comunale può istituire commissioni permanenti o temporanee fondate anche da persone non appartenenti al Consiglio medesimo. A tali commissioni si applicano le norme previste per le commissioni consiliari, in quanto compatibili.

Art. 23

Rappresentanza delle minoranze

1. E prevista una rappresentanza delle minoranze in Enti, Commissioni, anche comunali, Aziende, Istituzioni o altri organismi di futura nomina, quando il numero dei rappresentanti eletti dal Comune sia superiore a due, fatte salve diverse disposizioni di legge, in tal caso si procederà con voto limitato, secondo le modalità stabilite nel regolamento, salvo diverse disposizioni di legge o dell'atto istitutivo della commissione.

Art. 24

Regolamento interno

1. Il regolamento interno per il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio e le sue modifiche sono approvati se ottengono la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Sezione III

Competenze del Consiglio

Art. 25

Atti fondamentali

1. Il Consiglio Comunale ha competenze limitatamente ai seguenti atti fondamentali.

- a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi ed i progetti di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i piani particolareggiati ed i piani di recupero, i programmi annuali pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
- c) le piante organiche e le relative variazioni;

- d) le convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- i) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
- n) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica dal Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 26

Poteri di iniziativa dei Consiglieri per il controllo di legittimità sulle deliberazioni della Giunta

1. Quando 1/5 (ovvero, qualora si verificano i presupposti di legge, 1/3) dei Consiglieri Comunali ne facciano richiesta scritta e motivata, con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'Albo Pretorio delle deliberazioni di competenza di Giunta, per le materie sotto elencate, tali delibere sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunciate:

a) acquisti, alienazioni, appalti ed in generale tutti i contratti.

2. Contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, le delibere di cui al comma precedente sono comunicate ai capogruppo consiliari.

3. Entro gli stessi termini di cui al comma possono essere altresì sottoposte al controllo le deliberazioni della Giunta quando 1/5 dei Consiglieri con richiesta scritta e motivata ritengano viziati di incompetenza o assunte in contrasto con atti fondamentali del Consiglio.

4. Non sono soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni meramente esecutive di altre deliberazioni.

Capo II

La Giunta

Sezione I

Formazione della Giunta

Art. 27

Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da n. 4 (quattro) Assessori.

2. Possono far parte della Giunta anche cittadini non consiglieri, purchè non candidati alle ultime elezioni comunali, nel numero massimo di 2 (due,) in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.

Art. 28

Assessori esterni al Consiglio

1. Gli Assessori esterni al Consiglio Comunale sono eletti contestualmente agli altri Assessori salvo il caso previsto al successivo articolo 32 comma 4°.

2. Il documento programmatico deve indicare le specifiche competenze tecniche che motivano la scelta degli Assessori esterni.

3. Gli Assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di intervento, limitatamente agli argomenti di competenza, e senza diritto di voto.

4. In nessun caso essi vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.

Art. 29

Incompatibilità

1. Non possono essere membri della Giunta Comunale contemporaneamente i coniugi, i fratelli, gli ascendenti ed i discendenti, gli affini di primo grado, i zii adottati e gli adottanti.

Art. 30

Elezione del Sindaco – Nomina della Giunta

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio.

2. Il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.

3. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato assessore.

4. Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.

Art. 31

Durata del mandato del Sindaco e del Consiglio. Limitazione dei mandati

1. Il sindaco e il consiglio comunale durano in carica per un periodo di quattro anni.

2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla stessa carica.

Art. 32

Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale

1. L'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del sindaco.

2. Ciascuna candidatura alla carica del sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti. Nelle liste di candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei consiglieri assegnati.

3. Nella scheda è indicato a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di sindaco.

4. Le modalità di elezione sono determinate dalle disposizioni dettate dalla legge.

Art. 33

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco. Mozione di sfiducia

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.

2. Il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

3. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio.

4. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco nonché della giunta.

5. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni dello stesso.

6. Il sindaco e la giunta cessano della carica in caso di approvazione di una motivazione di sfiducia votata per appello nominale della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre i trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 34

Competenza della Giunta

1. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La giunta compie atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco, del segretario o dei funzionari; collabora con il sindaco nella attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 35

Adunanze e deliberazioni

1. La convocazione della Giunta Comunale è disposta dal Sindaco in conformità al regolamento.

2. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta ed assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo.

3. La Giunta delibera con l'intervento di almeno tre dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del Sindaco. Il componente della Giunta che dichiara di astenersi dal voto è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta. Le votazioni della Giunta sono sempre palesi.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Alle riunioni della Giunta possono essere ammessi tutti coloro che la Giunta ritenga opportuno sentire. Se richiesti i responsabili di settore hanno l'obbligo di intervenire alle sedute di Giunta.

5. Ogni proposta di deliberazione deve essere corredata dei pareri e della attestazione di cui agli articoli 53 e 55 della Legge 8 Giugno 1990, n. 142. Eventuali pareri negativi espressi da uno o più dei soggetti competenti non impediscono l'adozione della deliberazione purchè siano espresse le motivazioni per le quali tali pareri vengono disattesi

6. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario Comunale. Il Segretario o chi lo sostituisce può farsi assistere da funzionario o impiegati. Le deliberazioni, sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario sono pubblicate e sottoposte al controllo eventuale nel rispetto delle norme vigenti.

7. Il tutto verrà disciplinato da apposito regolamento.

Art. 36

Competenze del Sindaco

1. Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.

2. Il sindaco rappresenta l'ente, convoca e presiede la giunta nonché il consiglio e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

3. Esercita le funzioni attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune.

Art. 37

Sostituto del Sindaco

1. Il Sindaco designa, fra gli Assessori il Vice-Sindaco, che sostituisce il Sindaco anche quale Ufficiale del Governo, nel caso di vacanza dalla carica. di sua assenza o impedimento.

Art. 38

Incarichi e deleghe agli Assessori

1. Gli Assessori Comunali esercitano collegialmente le loro funzioni.

2. Il Sindaco può delegare ai singoli Assessori finzioni e competenze proprie in determinati settori omogenei. In merito al conferimento della delega e alla sua modifica deve essere data comunicazione al Consiglio Comunale.

3. Gli Assessori nei confronti dei responsabili di settore possono pertanto svolgere funzioni di indirizzo e verifica volte a realizzare gli obiettivi ed i programmi deliberati dal Consiglio e dalla Giunta.

Capo IV

Disposizioni comuni

Art. 39

Astensione obbligatoria

1. Il Sindaco e i membri degli organi collegiali non devono partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti o affini fino al quarto grado.
2. Tale obbligo comporta quello di allontanarsi dalla sala della riunione durante il tempo della trattazione della votazione.
3. Coloro che si allontanano non sono computati tra i presenti ai fini della validità della seduta.

Titolo IV

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I

La partecipazione dei cittadini e il diritto di accesso e di informazione - Le Consulte e i referendum.

Art. 40

Accesso agli atti amministrativi ed alle informazioni in possesso del Comune

1. In conformità con quanto previsto dalla Legge 241/90, l'Amministrazione comunale assicura la partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo nelle forme e con le modalità che verranno indicate nel regolamento.
2. Il Comune emana il regolamento per la disciplina del diritto dei cittadini, singoli o associati, a prendere visione e ad ottenere copia degli atti e dei documenti in possesso del Comune entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, salvo l'adempimento previsto dal comma 4° dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Il regolamento, nel rispetto dei principi contenuti nella Legge 241/1990, disciplinerà il diritto di accesso e di informazione in modo da garantirne l'esercizio più ampio possibile.

Art. 41

Valorizzazione del libero associazionismo

1. Il Comune, al fine di garantire il concorso della comunità all'azione comunale e nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione stessa, valorizza le libere forme associative.
2. Il Comune agevola gli organismi associativi con sostegni finanziari, disponibilità di strutture o negli altri modi consentiti.
3. La consultazione degli organismi associativi può essere promossa ed attuata dalla Giunta, dal Consiglio, oppure su invito delle associazioni. Degli esiti della consultazione si dà atto negli atti ai quali le consultazioni si riferiscono.

4. Il Comune, secondo le modalità previste dai regolamenti, garantisce alle associazioni il diritto di informazione, può prevedere la presenza di rappresentanze dell'associazionismo negli organi consultivi comunali e assicura l'accesso alle strutture e ai servizi.

5. Il Comune può stipulare con tali organismi associativi apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità dell'associazionismo fatti salvi i regolamenti e le normative di legge.

6. Sono istituiti due appositi albi delle Associazioni. Il primo delle Associazioni delle Organizzazioni e dei Comitati che hanno prevalenti finalità relative alle attività economiche e del lavoro; il secondo delle Associazioni, delle Organizzazioni e dei Comitati che hanno prevalenti finalità relative alla cultura, allo sport, al tempo libero, all'assistenza sociale, ai problemi dei giovani e degli anziani.

7. Le libere Associazioni, Organizzazioni e Comitati dovranno essere portatrici di interessi generali o diffusi ed avere una adeguata consistenza per poter costituire punto di riferimento e di rapporti continuativi con il Comune.

8. Il regolamento disciplinerà i modi e forme di iscrizioni agli albi comunali.

Art. 42

Le Consulte

1. Sono istituite la Consulta dell'economia e del lavoro e la Consulta della cultura, dello sport e della qualità della vita. Le due consuete sono elette ogni tre anni dalle Associazioni ed Organizzazioni e Comitati registrati nei rispettivi albi di cui all'articolo precedente, con le modalità stabilite dal regolamento che ne disciplinerà anche il funzionamento.

2. Le Consulte sono previamente interpellate dal Consiglio, a mezzo del Sindaco, sugli atti Fondamentali che incidono in misura rilevante sugli interessi e sulle condizioni dei cittadini, quali il Piano Regolatore Generale, i Piani Commerciali, i programmi degli investimenti ed altri. Le consulte esprimono i pareri loro richiesti con una relazione illustrativa delle motivazioni entro quindici giorni dalla richiesta.

3. Le consuete presentano al Sindaco proposte, istanze e petizioni. La Giunta decide circa l'ammissibilità delle stesse provvedendo essa medesima od inoltrandola al Consiglio, secondo competenze. In caso di non ammissibilità delle istanze e/o petizioni, deve essere data comunicazione con adeguata motivazione, alla Consulta proponente entro trenta giorni dalla presentazione. Di tale comunicazione verrà informato il Consiglio nella sua prima seduta utile.

4. Il Consiglio Comunale tiene, almeno una volta all'anno nel mese di ottobre, una riunione aperta con la partecipazione delle due consuete, nella quale il Sindaco illustrerà lo stato della Comunità e lo stato di avanzamento dei programmi.

5. La Giunta potrà inviare alle Consulte le informazioni, comunicazioni ed atti ad efficacia generale, utili ad attivare la loro partecipazione propositiva all'amministrazione del Comune.

6. La Giunta assicura alle consulte i locali e i servizi necessari per l'esercizio della loro attività.

Art. 43

Rappresentanti dei Comune in seno ad Associazioni, Comitati, Enti

1. Il Consiglio Comunale può nominare propri rappresentanti in seno ad Associazioni, Organizzazioni, Comitati, Consulte, Enti morali e giuridici.

2. Eventuali rappresentanti eletti dal Consiglio Comunale in seno ad Associazioni, Organizzazioni, Comitati, Consulte, Enti morali e giuridici, possono essere surrogati dal Consiglio Comunale, entro il termine di un mese dalla comunicazione della vacanza per qualsiasi motivo verificatosi.

3. Tale comunicazione deve essere immediatamente data al Sindaco dal Presidente degli organi di cui al comma 1°.

Art. 44

Referendum Consultivo

1. In materia di esclusiva competenza comunale è ammesso il referendum consultivo.

2. Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare una unica questione, di grande rilevanza per la generalità della popolazione e significativa nei confronti dell'opinione pubblica.

3. Non è ammesso il referendum consultivo sulle seguenti materie:

- tributi e tariffe;
- provvedimenti a contenuto vincolato definito da leggi statali o regionali.

4. Per un periodo di almeno 5 anni dallo svolgimento di un referendum, non è ammessa la proposizione di un altro referendum sul medesimo o analogo oggetto.

5. Il quesito referendario è deliberato dal Consiglio Comunale o richiesto almeno dal 20 per cento degli iscritti nelle liste elettorali del Comune.

6. Qualora più referendum siano promossi nello stesso periodo di tempo, ne sarà favorito lo svolgimento contemporaneo.

7. Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 45

Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

Art. 46

Istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati

1. Le istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati, finalizzate alla migliore tutela degli interessi collettivi, vanno rivolte al Sindaco che ne dà informazione alla Giunta Comunale e ne promuove il tempestivo esame da parte dei competenti uffici.

2. Entro 30 giorni il Sindaco comunica ai cittadini interessati gli esiti dell'istruttoria, con riserva di fornire le determinazioni conclusive entro un ulteriore termine di trenta giorni, ove reso necessario dalla complessità delle materie, esplicitando in ogni caso i motivi degli eventuali ritardi o dinieghi.

3. Il Sindaco fornisce puntuale informazione sull'esito di tali forme di partecipazione al primo Consiglio Comunale, in apertura di seduta, in sede di comunicazioni.

Capo II

Ufficio del difensore civico

Art. 47

Istituzione

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale è istituito, a tutela dei cittadini, l'ufficio del difensore civico.

2. Il difensore civico è nominato dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto con la maggioranza dei voti dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

Art. 48

Requisiti per la carica di difensore civico

1. Sono requisiti per la carica:

a) essere di comprovata integrità e autorevolezza. in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'elezione a consigliere;

b) possedere una buona conoscenza di diritto amministrativo ed esperienza nel campo della tutela dei diritti;

c) non essere dipendente della stessa Amministrazione Comunale, non avere incarichi direttivi o esecutivi a livello di partito;

d) non essere componente della Giunta, del Consiglio e delle Commissioni Consiliari o Comunali.

2. Una Commissione Comunale procederà alla verifica dei requisiti fissati al comma 1°.

Art. 49

Competenze dei difensore civico

1. Il difensore civico svolge la sua attività in piena libertà e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico.

2. Il difensore civico svolge le seguenti attività:

a) raccoglie e verifica le segnalazioni dei cittadini in ordine ad abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione e le trasmette agli uffici competenti;

b) propone al Sindaco e agli altri organi competenti i provvedimenti atti a prevenire o rimuovere situazioni di danno a carico dei cittadini stessi;

c) riferisce periodicamente, circa il suo operato al Consiglio Comunale;

d) di propria iniziativa o su richiesta dei cittadini, favorisce gli incontri tra cittadini singoli e associati e i responsabili di specifici servizi in ordine al funzionamento degli stessi.

Art. 50

Durata dell'incarico e risorse

1. Il difensore civico rimane in carica per la durata di 3 anni dalla data di elezioni ed è rieleggibile per un ulteriore mandato.

2. Al difensore civico sono forniti sede accessibile al pubblico e strumenti adatti. Il Consiglio può stabilire una indennità di servizio oltre ai rimborsi spese di legge.

3. Altre competenze, possibilità di revoca e modalità di rapporti con il Consiglio e gli organi comunali sono fissati dal regolamento.

4. Il difensore civico può essere consorziale, in questo caso lo Statuto del consorzio stabilirà modalità di nomina, requisiti per la carica, le competenze e la durata dell'incarico.

Art. 51

Rapporti amministrazione-cittadino

1. Obiettivo fondamentale dell'azione amministrativa è l'ottimizzazione dell'organizzazione dei servizi mediante una efficiente rete di strutture operative disposte a favore dei cittadini, negli interessi dell'intera comunità.

2. A tale scopo il Comune appronta adeguati strumenti per la tutela degli interessi degli utenti anche mediante l'istituzione di apposito ufficio di pubbliche relazioni abilitato a ricevere eventuali reclami e suggerimenti degli utenti al fine del miglioramento dei servizi.

Titolo V

STRUTTURA ORGANICA DELL'ENTE

Art. 52

Struttura organica dell'amministrazione comunale

1. L'Amministrazione Comunale si articola in settori omogenei di attività, aree funzionali, servizi e unità operative in modo da garantire la completezza dei procedimenti affidati a ciascuna unità organizzativa e l'individuazione delle relative responsabilità.

2. Ciascuna unità organizzativa utilizza autonomamente, secondo criteri di economicità i mezzi assegnati per il raggiungimento degli obiettivi fissati dagli organi elettivi.

3. Il responsabile dell'unità organizzativa, nel rispetto della professionalità dei dipendenti, ne organizza il lavoro secondo criteri di efficienza al fine di raggiungere il massimo di efficacia.

4. Le unità organizzative, collaborano reciprocamente per il raggiungimento degli obiettivi comuni, anche costituendo unità speciali per progetti determinati. In tal caso la Giunta può individuare un responsabile di progetto, assegnando i mezzi necessari.

5. Appositi regolamenti firseranno la dotazione organica, l'organizzazione degli uffici e le qualifiche funzionali, nel rispetto dei principi sopra stabiliti e nei limiti di classificazione del Comune, fissati dalla legge.

Art. 53

Segretario comunale

1. Il Segretario Comunale nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente:

- a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di settore e ne coordina l'attività;
- b) dispone in merito all'istruttoria delle deliberazioni;
- c) esprime su ogni proposta di deliberazione il parere di legittimità;
- d) cura, avvalendosi dell'opera dei responsabili di settore, l'attuazione dei provvedimenti e l'esecuzione delle deliberazioni;
- e) partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta;
- f) roga i contratti e le convenzioni di cui è parte il Comune;
- g) sentiti i responsabili di settore interessati e nel rispetto delle procedure eventualmente prescritte da norme sovraordinate, propone alla Giunta provvedimenti di mobilità del personale esterno ai settori;
- h) convoca riunioni organizzative e, sentiti i responsabili di settore interessati, costituisce gruppi di lavoro per il conseguimento di obiettivi determinati dagli organi elettivi;

- i) in caso di assenza temporanea o impedimento di un responsabile di settore, assume le relative funzioni o le delega ad altro responsabile di settore o a funzionario.
- l) dispone, in conformità alle norme regolamentari, indagini e verifiche ai fini dell'accertamento della correttezza amministrativa e del perseguimento dei risultati prefissati;
- m) adotta tutti gli altri atti e provvedimenti, anche a rilevanza esterna, attribuiti alla sua competenza da disposizioni di legge, di statuto e di regolamento.

Art. 54

I responsabili di settore

1. I responsabili di settore sono direttamente responsabili dell'attuazione dei progetti e dei programmi stabiliti dall'Amministrazione.

2. Nell'ambito della strutture cui sono preposti esercitano funzioni di impulso, coordinamento e controllo al fine di assicurare la correttezza ed il buon andamento dell'attività amministrativa.

3. Nel rispetto del principio secondo cui i poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai responsabili di settore, questi, in particolare:

- a) curano l'istruttoria delle deliberazioni e dei provvedimenti di competenza degli organi elettivi;
- b) esprimono pareri sulle proposte di deliberazioni;
- c) danno attuazione, in conformità alle direttive del Segretario Comunale, alle deliberazioni ed ai provvedimenti degli organi di governo del Comune;
- d) predispongono, sotto la sovrintendenza del Sindaco e del Segretario Comunale, gli atti ed i provvedimenti connessi all'espletamento di funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
- e) svolgono le procedure delle gare relative alle concessioni ed agli appalti di opere e servizi, alle alienazioni ed agli acquisti di beni e servizi;
- f) liquidano le spese secondo le modalità stabilite dal regolamento di contabilità;
- g) sono responsabili dell'osservanza da parte del personale assegnato dei doveri d'ufficio e, in modo specifico, dell'orario di lavoro e degli adempimenti connessi al carico di lavoro a ciascuno assegnato;
- h) valutano le prestazioni dei subalterni al fine dell'utilizzo del fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi;
- i) in ogni caso sono fatte salve le materie specifiche riservate alla contrattazione di cui all'art. 268/1987.

4. Il Sindaco nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2° dell'art. 36 e gli Assessori in virtù dell'art. 38 del presente statuto possono chiedere ai responsabili di settore spiegazioni per

eventuali disfunzioni nell'attività, irregolarità negli atti, mancato o ritardato raggiungimento degli obiettivi, grave pregiudizio all'interesse dell'ente.

5. Nel rispetto delle disposizioni che regolano i procedimenti disciplinari, alla Giunta compete, nel caso ravvisi responsabilità, promuovere nei confronti dei responsabili di settore l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme, compresa la revoca delle funzioni di responsabile di settore.

Art. 55

Presidenza delle Commissioni di gara e concorso

1. La Giunta con deliberazione di indizione delle gare e dei concorsi individua nel Segretario Comunale, la persona competente a presiedere le relative commissioni.

Art. 56

Responsabile apicale del settore Ragioneria e Finanze

1. Al responsabile di settore Ragioneria e Finanze, oltre ai compiti di cui al precedente art. 54, spetta l'espressione del parere concernente la regolarità contabile delle proposte di deliberazione nonché l'attestazione della relativa copertura finanziaria.

2. Ad esso spetta altresì la sottoscrizione di tutti gli atti contabili e finanziari.

Art. 57

Assunzione di responsabili di settore e funzionari a tempo determinato

1. La Giunta, in caso di vacanza del posto di responsabilità di settore o di funzionario responsabile di servizio, può procedere, a seguito di concorso per titoli ed esami e nel rispetto dei prescritti requisiti di accesso, all'assunzione di personale a tempo determinato e per un periodo non superiore a tre anni, rinnovabile per una sola volta.

2. Eccezionalmente e con deliberazione motivata può essere disposta l'assunzione con contratto di diritto privato.

Art. 58

Collaborazioni esterne

1. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

Art. 59

Conferenza dei responsabili di settore

1. E' costituita la conferenza dei responsabili di settore, che convocata e presieduta dal Segretario Comunale, fornisce a questi ed agli organi elettivi pareri e proposte sui principali problemi organizzativi.

2. Tale conferenza ha anche il compito di verificare l'attuazione degli indirizzi politico-amministrativi.

Art. 60

Progetti obiettivo

1. I responsabili di settore, nell'ambito delle specifiche competenze attribuite dalla legge e dal regolamento, elaborano e propongono al Segretario Comunale e al Sindaco o suo delegato progetti obiettivi annuali o pluriennali, al fine di migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia delle prestazioni.

2. Nei progetti dovranno essere individuate finalità specifiche, tempi e modi di realizzazione, risorse, incarichi funzionali, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e organizzative della amministrazione.

3. Gli obiettivi perseguiti devono essere coerenti con le finalità della Giunta e del Consiglio e conformi alla relazione previsionale e programmatica.

Art. 61

Sanzioni disciplinari a carico del personale

1. Il regolamento organico del personale dipendente disciplina la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 62

Commissione di disciplina

1. E' istituita la commissione di disciplina presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, eletta dal Consiglio Comunale secondo quanto previsto dall'art. 51, comma 10°, della legge 8/6/1990. n. 142.

2. Tale elezione avviene entro il mese di gennaio di ogni anno.

Titolo VI

SERVIZI

Capo I

Finalità e forme di gestione

Art. 63

Disciplina dei servizi pubblici

1. Il Comune gestisce i servizi pubblici nei modi previsti dalla Legge: in economia, in concessione a terzi, a mezzo di aziende speciali, di istituzioni, di società per azioni a prevalente capitale pubblico, convenzioni, di consorzi e di accordi di programma, favorendo ogni forma di integrazione e di cooperazione con soggetti pubblici e privati e perseguendo obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia.

2. La gestione dei servizi può essere affidata anche ad associazioni, organismi associativi di volontariato o di cittadini nonché a cooperative che siano riconosciuti idonei in base alle vigenti norme.

3. La deliberazione con la quale si determina il modo di gestione dei servizi pubblici deve contenere gli indirizzi e le priorità da rispettare nello svolgimento dei servizi stessi.

Art. 64

L'azienda speciale e l'istituzione

1. Il Consiglio Comunale per la gestione di servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale può costituire aziende speciali, enti strumentali dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto.

2. Lo statuto dell'azienda speciale è approvato dal Consiglio Comunale col voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

3. Per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire istituzioni, organismi strumentali, dotati di autonomia gestionale.

4. L'ordinamento e il funzionamento delle Istituzioni sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 65

Organi dell'Azienda e dell'istituzione

1. Organi dell'Azienda speciale e dell'Istituzione sono:

- a) il Consiglio di Amministrazione,
- b) il Presidente,
- e) il Direttore.

2. Il Consiglio di Amministrazione composto dal numero di membri previsto dal regolamento compreso il Presidente che viene nominato dal Consiglio stesso nel suo seno, dura in carica cinque anni.

3. Gli Amministratori vengono nominati dal Consiglio Comunale. Gli stessi possono essere surrogati entro il termine di un mese dalla comunicazione della vacanza per qualsiasi motivo verificatosi.

4. Tale comunicazione deve essere immediatamente data al Sindaco dai responsabili dell'Azienda o dell'Istituzione.

5. Nel rispetto delle vigenti norme di legge, il Consiglio Comunale può revocare tutti gli Amministratori, ovvero alcuni di essi su proposta motivata della Giunta Comunale, ovvero su mozione sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri Comunali in carica.

6. La proposta o la mozione di revoca devono indicare i nomi proposti per la sostituzione.

7. La deliberazione di revoca comporta la nomina dei nuovi Amministratori.

8. Apposito regolamento disciplinerà l'attività degli organi e le attività delle Aziende ed Istituzioni, oltre alle eventuali incompatibilità.

Art. 66

Partecipazione a società di capitali

1. Il Comune può partecipare a società per azioni a prevalente capitale pubblico e promuoverne la costituzione.

2. Qualora la partecipazione del Comune a società per azioni sia superiore al venti per cento, lo statuto di queste dovrà prevedere che almeno un membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale siano nominati dal Comune, ai sensi dell'art. 2458 del codice civile.

Capo II

Forme associative e di cooperazione

Accordi di programma

Art. 67

Rapporti tra Regione, Provincia e Comune

1. Il Comune attua le disposizioni della legge regionale che disciplina la cooperazione con la Provincia e con la Regione, al fine di realizzare un efficiente sistema che promuova lo sviluppo economico, sociale e civile della popolazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

Art. 68

Convenzioni

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune può stipulare apposite convenzioni con altri Comuni e con la Provincia.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazioni degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 69

Consorzi

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza con i principi statutari, può costituire Consorzi con altri comuni e con la provincia per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico ed imprenditoriale, qualora ciò si mostri più conveniente rispetto ad altre forme di gestione.

2. A tal fine, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, deve essere approvata la convenzione che regola i rapporti tra gli enti associati e lo statuto che disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consorzio.

3. Gli atti fondamentali dei consorzi sono pubblicati negli albi pretori degli enti aderenti.

Art. 70

Accordi di programma

1. Il Sindaco per la realizzazione di opere, interventi o programmi che richiedono l'azione coordinata ed integrata di più soggetti pubblici, promuove, su conforme parere della Giunta, la conclusione di un accordo programma con Comuni, Province, Regioni, Amministrazioni statali ed altri soggetti pubblici, o vi aderisce, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è sottoscritto, per conto del Comune, dal Sindaco.

3. Qualora l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco all'accordo medesimo deve ottenere la ratifica dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

Titolo VII

FINANZA E CONTABILITA'

Capo I

Principi generali

Art. 71

Ordinamento contabile e finanziario

1. L'ordinamento contabile e finanziario è riservato alla legge dello Stato.

2. Il Consiglio Comunale approva nel rispetto dei principi generali enunciati dalla legge il regolamento di contabilità.

3. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio di previsione redatto in termini di competenza e di cassa.

Capo II

La programmazione finanziaria

Art. 72

La programmazione di bilancio

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie disponibili. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione, e programmatica e il bilancio pluriennale. La redazione degli atti pubblici è effettuata in modo da consentire la lettura l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi e interventi.

2. Contestualmente al progetto di bilancio annuale la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti con riferimento anche al bilancio pluriennale.

3. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili e di programma sono redatti dalla Giunta Comunale, la quale esamina e valuta previamente i criteri per la loro impostazione

4. Il bilancio di previsione è corredato dagli atti prescritti e deliberato del Consiglio Comunale, osservando i principi dell'universalità dell'integralità e del pareggio economico e finanziario.

5. Il consiglio approva il bilancio in seduta pubblica con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. Nelle adunanze di seconda convocazione il bilancio, con gli atti che lo corredano, può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei consiglieri assegnati.

6. Le variazioni apportate al bilancio nel corso dell'esercizio sono effettuate anche al programma e viceversa; di ogni variazione viene data comunicazione al Consiglio con apposito ordine del giorno.

Capo III

La gestione

Art. 73

Assetto organizzativo

1. Il Consiglio e la Giunta, nell'ambito delle rispettive competenze, avvalendosi anche della collaborazione dei responsabili del settore, determinano le iniziative da intraprendere nel corso dell'esercizio, in conformità agli obiettivi individuati dagli atti di programmazione.

Capo IV

Finanze e contabilità

Art. 74

Controllo economico interno della gestione

1. Il controllo economico interno è svolto dal collegio dei revisori.

2. Il bilancio del Comune, in aggiunta alla copia redatta nelle forme previste dalla legge, può essere strutturato anche secondo altre forme, tali da consentire tecniche di controllo economico di gestione, da effettuarsi da struttura interna.

3. I regolamenti che danno esecuzione al presente Statuto indicano le tecniche e i modelli da seguire per l'espletamento del controllo economico della gestione.

Art. 75

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto.

2. Esercita il controllo di gestione, esaminando, in particolare il raggiungimento di obiettivi e di standard.

3. Il collegio di revisori dei conti ha la collaborazione del responsabile di settore Ragioneria e Finanze, che provvede a fornire informazioni e dati disponibili.

4. Il collegio dei revisori, nell'esercizio delle sue funzioni, può acquisire documenti ed atti del Comune.

5. Può inoltre chiedere informazioni e chiarimenti ai dipendenti del Comune ed ai rappresentanti di esso in aziende, istituzioni, Società od altri organismi.

6. Il Sindaco può invitare il collegio dei revisori alle riunioni del Consiglio e della Giunta. In tal caso, se richiesto da chi ha la presidenza della riunione fornisce spiegazioni sulla propria attività.

7. Il collegio dei revisori può domandare al Sindaco di effettuare comunicazioni al Consiglio e alla Giunta.

Art. 76

Motivazione delle deliberazioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale nell'esame dei bilanci dei piani e dei programmi deve tener in considerazione specifica anche le relazioni, i rilievi e le proposte dei revisori dei conti e, conseguentemente, motivare le proprie decisioni.

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 77

Regolamenti comunali anteriori

1. Le norme del precedente ordinamento che disciplinano materie per le quali le modalità di attuazione sono rinviate dallo Statuto ai regolamenti comunali continuano ad essere applicate fino all'entrata in vigore delle relative disposizioni regolamentari.

Art. 78

Revisione dello Statuto

1. Le modificazioni dello Statuto sono adottate con le medesime procedure previste per la sua approvazione.

2. La proposta di abrogazione totale dello Statuto deve essere assunta congiuntamente alla proposta di approvazione di un nuovo Statuto.

3. Una proposta di revisione dello Statuto, respinta dal Consiglio Comunale, non può essere riproposta se non è trascorso un anno dalla suddetta determinazione negativa.

Art. 79

Entrata in vigore

1. Lo Statuto è stato adottato dal Consiglio Comunale e dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

2. Lo Statuto entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione.